

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

“Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)”

Il DDL in oggetto prevede modifiche sia alla normativa regionale in materia di politiche integrate per la sicurezza (l.r. 28/2004), sia alla normativa regionale in materia di polizia locale (l.r. 31/2008), due materie strettamente connesse fra loro.

Per quanto riguarda la promozione di sistemi integrati di sicurezza (l.r. 28/2004), il DDL si propone di migliorare l'impianto normativo attuale al fine di rendere più efficaci le politiche pubbliche in materia, andando a ritoccare sia le funzioni dell'Osservatorio regionale, sia le procedure dirette alla definizione, finanziamento e realizzazione degli interventi regionali per la sicurezza integrata.

Con riguardo alle procedure per la definizione e attuazione degli interventi per la sicurezza, il DDL contiene importanti novità, in quanto l'impianto normativo è stato modificato al fine di tener conto del D.L. 14/2017, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, emanato anche in attuazione dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione.

E' bene premettere innanzitutto che la materia dell'ordine pubblico e sicurezza – con l'esclusione della polizia amministrativa locale – appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera h), e che l'articolo 118 comma 3, della Costituzione prevede una riserva di legge statale per la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La competenza legislativa delle Regioni, come afferma anche la C. Cost nella sentenza n. 167/2020, è quindi residuale in ordine alla polizia amministrativa locale, con il limite costituito dalla competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

La Legge Quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986 detta i principi secondo cui deve essere esercitata, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, la potestà delle regioni in materia di polizia municipale.

Accanto alla sicurezza in senso stretto, vi è la **c.d. sicurezza integrata**, con la quale si intende, ai sensi dell'art. 1 del DL 14/2017 cit., *l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.*

Il suddetto articolo 1 specifica che concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia.

L'articolo 4 del DL 14/2017 dà poi anche una definizione di **sicurezza urbana**, intesa come *il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.*

Gli strumenti messi in campo dal Legislatore statale per l'attuazione di interventi integrati per la sicurezza sono, come del resto appare naturale, gli strumenti pattizi, gli accordi, le intese, proprio perché si tratta, per l'appunto, di *integrare* interventi di competenza di diversi soggetti istituzionali.

Si fa riferimento in particolare all' *Accordo per la promozione della sicurezza integrata* di cui all'articolo 3 del D.L. 14/2017, fra Stato e Regione, e al *Patto per l'attuazione della sicurezza urbana* di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legge, tra Prefetto e Sindaco.

In entrambi i casi, gli accordi poggiano su Linee Guida adottate rispettivamente in Conferenza Unificata e in Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Alla luce di questo quadro normativo statale, che dà primaria importanza agli accordi fra le diverse istituzioni interessate, il presente DDL regionale procede quindi ad aggiornare le norme della l.r. 28/2004 relative agli interventi regionali per la sicurezza integrata.

RELAZIONE ARTICOLATA

- **Articolo 1 del DDL:** viene sostituito l'**articolo 2 della l.r. 28/2004**, al fine di precisare meglio le funzioni dell'**Osservatorio regionale** per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, considerato un fondamentale strumento tecnico a supporto della politica, al fine di avere una compiuta conoscenza dei fenomeni criminosi presenti sul territorio regionale e consentire una corretta individuazione delle azioni e degli interventi da mettere in campo per rafforzare la sicurezza dei cittadini e migliorare la loro qualità di vita.

Da rilevare che fra i compiti dell'Osservatorio viene inserito anche il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata: il tema della valorizzazione e riutilizzo dei beni confiscati sta diventando infatti di primaria importanza, per le prospettive di riutilizzo dei beni stessi a fini sociali.

- **Articolo 2 del DDL:** viene sostituito l'**articolo 3 della l.r. 28/2004**, al fine di **sostituire la Consulta regionale** per la sicurezza urbana e del territorio ligure (che si è riunita solo 1 volta, nel 2006), **con il Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana**, che costituisce uno strumento di consultazione molto più snello, e ovviamente rispettoso delle competenze statali in materia. La convocazione del Tavolo è agevole, in quanto esso è composto da soggetti predeterminati, che sono:
 - l'assessore regionale alle politiche integrate per la sicurezza o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;
 - il presidente di ANCI Liguria, o suo delegato;
 - il coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di ANCI Liguria, o suo delegato;
 - i comandanti di polizia municipale che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di polizia locale di cui all'articolo 13 della l.r. 31/2008.

Al Tavolo sono inoltre invitati i Prefetti delle quattro province della Liguria.

Fra i compiti del Tavolo, quello di facilitare la conclusione di accordi e intese, con particolare riferimento agli accordi di cui al D.L. 14/2017, a cui si rinvia tramite la citazione dell'articolo 8. Val la pena ricordare che gli interventi per la sicurezza tuttora in corso di attuazione da parte di alcuni Comuni liguri, ammessi a finanziamento dalla Regione nel 2019, si basano proprio su un *Accordo per la promozione della sicurezza integrata* tra Regione Liguria e Ministero dell'Interno/Prefettura stipulato ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 14/2017, nell'aprile 2019, e basato a sua volta sulle Linee Guide adottate in Conferenza Unificata con Atto n. 4 del 24.01.2018.

- **Articolo 3 del DDL:** viene sostituito l'**articolo 6 della l.r. 28/2004**, al fine di **riordinare la disciplina relativa ai finanziamenti per i progetti integrati per la sicurezza**, ad oggi contenuta in parte nell'art. 6, in parte nell'art. 9 della l.r. 28/2004: in particolare si introduce un richiamo all'Osservatorio, si toglie il limite di contributo del 50%, si elimina il parere della Consulta regionale ad oggi previsto dall'art. 9 (la Consulta infatti viene soppressa dall'art. 2 del DDL, per cui occorre armonizzare gli articoli 6 e 9 della l.r. 28/2004), ma si mantiene il parere dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, ad oggi previsto dall'articolo 3, c. 2, lett. c), della l.r. 28/2004.

Il comma 1 del nuovo articolo 6 precisa che i contributi in oggetto sono concessi *nei limiti delle disponibilità di bilancio*.

- ☒ **Articolo 4 del DDL:** viene modificato l'**articolo 7 della l.r. 28/2004**.

Il comma 1 viene modificato per un aggiornamento normativo di carattere tecnico, relativo alla disciplina sul Terzo Settore.

- **Articolo 5 del DDL:** viene modificato l'**articolo 8 della l.r. 28/2004**, inserendo il richiamo al DL 14/2017. La lettera b) viene abrogata per armonizzare la normativa regionale al suddetto DL, che all'articolo 5 prevede i *Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*, sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Pertanto non sembra esservi spazio per linee guida adottate dalla Regione.

I commi 3 e 4 vengono poi abrogati in quanto fanno riferimento alla Consulta di cui all'articolo 3, che con il presente DDL viene sostituita con il Tavolo regionale.

- **Articolo 6 del DDL:** abroga l'**articolo 9 della l.r. 28/2004**, in quanto le modalità di concessione dei finanziamenti sono già disciplinate nell'articolo 6.
- **Articolo 7 del DDL:** contiene un adeguamento tecnico dell'articolo 1 della l.r. 31/2008.
- **Articolo 8 del DDL:** viene sostituito l'**articolo 7 della l.r. 31/2008**, al fine di chiarire la disciplina dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione agli operatori di polizia locale, stabilendo espressamente la possibilità per gli enti locali di assegnare agli operatori degli **strumenti di autodifesa**, purché diversi dalle armi e non idonei ad offendere la persona. Resta inteso che i presidi difensivi assegnati dovranno essere previamente riconosciuti come non idonei ad offendere, in virtù di apposito parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 6 della L. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).
Ad oggi esistono già dei regolamenti comunali che prevedono l'uso di strumenti di autodifesa. Con il nuovo articolo 7 si stabilisce che il regolamento comunale che individua i presidi difensivi deve specificare le attività e/o i reparti per i quali tali presidi sono ammessi in dotazione, e deve prevedere uno specifico addestramento al loro uso. Infine si stabilisce, in linea con quanto stabilito dall'art. 6, c. 2, n. 5) della L. 65/1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), che le caratteristiche dei presidi difensivi siano definite dalla Regione.
- **Articolo 9 del DDL:** contiene un adeguamento tecnico dell'**articolo 8 della l.r. 31/2008**.
- **Articolo 10 del DDL:** viene modificato l'**articolo 9 della l.r. 31/2008**, sui servizi per conto terzi, al fine di prevedere uno specifico regolamento comunale per la definizione delle tariffe relative alle attività a favore di terzi.
- **Articolo 11 del DDL:** viene modificato l'**articolo 13 della l.r. 31/2008** sul Comitato tecnico di polizia locale. In particolare:
 - Viene apportata una modifica tecnica: l'UPI, che è stata soppressa, viene sostituita con l'**ANCI**. Viene inoltre abrogata la **lettera f)**, in quanto appare ragionevole - vista la maggiore rilevanza, sul territorio, delle polizie municipali – prevedere all'interno del Comitato 1 solo Comandante di polizia provinciale, scelto dall'ANCI, come già indicato alla lettera c). Peraltro, attualmente esiste in Liguria 1 solo Comandante di polizia provinciale, a Imperia, per cui la modifica normativa non incide sull'esistente, ma si limita a consolidare gli attuali equilibri.
 - Viene poi inserito il comma 2-bis, che descrive le **funzioni** del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, elencando le ipotesi, ad oggi sparse nelle varie disposizioni della l.r. 31/2008, in cui esso è chiamato ad esprimere il proprio parere.
 - I commi 3 e 4 contengono modifiche di carattere tecnico.
- **Articolo 12 del DDL:** viene modificato l'**articolo 14 della l.r. 31/2008**:
 - si prevede che il provvedimento regionale che disciplina i segni distintivi sia adottato su **parere** del Comitato tecnico di cui all'art. 13.
 - Per ragioni di coordinamento normativo, viene introdotta la lettera a-bis) relativa ai **presidi difensivi** di cui all'articolo 7.
 - Si prevede, nella nuova lettera d) del comma 1, che i **segni distintivi di grado** siano attribuiti in relazione alle funzioni conferite, alla formazione, al merito e all'anzianità di servizio, e non alla posizione economica, come invece avviene attualmente.
- **Articolo 13 del DDL:** viene modificato l'**articolo 16 della l.r. 31/2008**: si eliminano alcune parti che risultano in contrasto con la L. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), la quale, all'articolo 7, stabilisce il numero minimo di 7 operatori per poter istituire un Corpo di polizia municipale", e tale numero non sembra essere derogabile.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

“Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)”

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza))

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e s.m. è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini)

1. E' istituito presso la Struttura regionale competente l'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di sicurezza integrata. In particolare l'Osservatorio provvede:
 - a) alla raccolta dei dati relativi ai fenomeni criminosi presenti sul territorio regionale, evidenziando le diverse fattispecie criminose e la distribuzione sul territorio regionale delle varie tipologie di reato;
 - b) al monitoraggio dei fenomeni criminosi, anche attraverso elaborazioni statistiche, con particolare attenzione alle zone del territorio regionale maggiormente esposte a fenomeni di corruzione e di criminalità, anche organizzata;
 - c) allo studio delle fattispecie criminose e delle aree territoriali che presentano maggiori criticità, con particolare riferimento alle zone urbane, per una migliore comprensione dei fenomeni criminosi;
 - d) al monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), al fine di supportare le politiche di valorizzazione e riutilizzo sociale dei beni stessi;
 - e) alla elaborazione e presentazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale di una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.”.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 28/2004)

1. L'articolo 3 della l.r. 28/2004 e s.m. è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Tavolo per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, quale sede di confronto e collaborazione interistituzionale per la promozione delle politiche integrate per la sicurezza nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la conclusione di accordi e intese, ai sensi dell'articolo 8.
2. Al Tavolo partecipano:
 - a) l'assessore regionale alle politiche integrate per la sicurezza o suo delegato, che convoca il Tavolo e lo presiede;
 - b) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;
 - c) il presidente di ANCI Liguria, o suo delegato;
 - d) il coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di ANCI Liguria, o suo delegato;
 - e) i comandanti di polizia municipale che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e s.m.
3. Al Tavolo sono invitati i prefetti delle quattro province della Liguria.

4. Il Tavolo è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica l'intera legislatura. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.

5. Il supporto tecnico e organizzativo al Tavolo è assicurato dalla struttura regionale competente.”.

Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 28/2004)

1. L'articolo 6 della l.r. 28/2004 e s.m. è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 (Interventi regionali di finanziamento)

1. La Regione, in coerenza con il Programma triennale di cui all'articolo 5 e tenuto conto dei dati raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, come definiti all'articolo 7.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi a finanziamento con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e s.m.”.

Articolo 4 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 28/2004)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/2004 e s.m., le parole: “nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato)” sono sostituite dalle seguenti: “nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e s.m. ovvero nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)”.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2004)

1. All'articolo 8 della l.r. 28/2004 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) promuove, anche tramite il Tavolo regionale di cui all'articolo 3, accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2017, n. 48;”

b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è abrogato.

Articolo 6 (Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 28/2004)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2004 e s.m. è abrogato.

Articolo 7
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 31/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 31/2008 e s.m., le parole: "così come modificato dall'articolo 31 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 31/2008)

1. L'articolo 7 della l.r. 31/2008 2008 e s.m. è sostituito dal seguente:

"Articolo 7
(Sicurezza degli operatori di polizia locale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e s.m., gli enti locali possono prevedere, con regolamento, che gli operatori di polizia locale siano dotati, al fine di prevenire i rischi per la loro incolumità personale, di strumenti operativi di autodifesa, diversi dalle armi e non idonei ad offendere la persona secondo quanto stabilito dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e s.m., quali giubbotti antitaglio e antiproiettile, giubbotti e cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione, bastone estensibile, spray antiaggressione e altri dispositivi utili alla tutela della loro integrità fisica. Il regolamento provvede alla specifica individuazione dei presidi difensivi, indicando le attività e/o i reparti per i quali tali presidi sono ammessi in dotazione e prevedendo uno specifico addestramento al loro uso.
2. Il provvedimento regionale di cui all'articolo 14 disciplina le caratteristiche dei presidi difensivi di cui al comma 1 e le loro modalità di impiego e assegnazione.
3. Gli enti locali interessati provvedono alle dotazioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate alla funzione di polizia locale nei rispettivi bilanci".

Articolo 9
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 31/2008)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/20082008 e s.m., la parola "costituenda" è soppressa.

Articolo 10
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 31/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 31/2008 e s.m., dopo la parola: "possono" sono inserite le seguenti: " , con apposito regolamento,".

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 13 della l.r. 31/2008 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "o loro delegati,";
 - b) alla lettera c) del comma 2, le parole: "dall'UPI" sono sostituite dalle seguenti: "da ANCI Liguria";
 - c) alla lettera d) del comma 2, le parole: "dall'ANCI rispettivamente uno per ogni Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "da ANCI Liguria, uno per Provincia";
 - d) la lettera f) del comma 2 è abrogata;
 - e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. il Comitato esprime parere obbligatorio nei seguenti ambiti:

 - a) gestione associata delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
 - b) organizzazione della polizia locale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
 - c) utilizzo del volontariato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
 - d) indirizzo e coordinamento delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
 - e) formazione e aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale, ai sensi degli articoli 12, comma 2, e 23, comma 1;
 - f) segni distintivi, ai sensi dell'articolo 14.";
 - f) al comma 3, le parole: "degli esperti di cui al comma 2" sono soppresse;
 - g) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese."

Articolo 12
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 31/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 31/2008 e s.m. sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato di cui all'articolo 13,";
 - b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 7 e le loro modalità di impiego e assegnazione,";
 - c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i segni distintivi di grado, attribuiti in relazione alle funzioni conferite, alla formazione, al merito e all'anzianità di servizio,".

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 16 della l.r. 31/2008 2008 e s.m. sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera b) del comma 2, le parole: "salvo quanto previsto al comma 4" sono soppresse;
 - b) il comma 4 è abrogato.